



---

Corte IV  
D-4608/2021

## Sentenza del 6 dicembre 2021

---

Composizione

Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),  
Jeannine Scherrer-Bänziger, Andreas Trommer,  
cancelliere Jesse Joseph Erard.

---

Parti

**A.** \_\_\_\_\_, nato il (...), alias  
**B.** \_\_\_\_\_, nato il (...), alias  
**C.** \_\_\_\_\_, nato il (...), alias  
**D.** \_\_\_\_\_, nato il (...),  
Iraq,  
patrocinato dalla signora Cristina Tosone,  
SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino  
e Svizzera centrale - Caritas Svizzera,  
(...),  
ricorrente,

contro

**Segreteria di Stato della migrazione (SEM),**  
Quellenweg 6, 3003 Berna,  
autorità inferiore.

---

Oggetto

Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino)  
ed allontanamento;  
decisione della SEM del 12 ottobre 2021 / N (...).

## Visto

la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera il (...) settembre 2021,

i verbali relativi al rilevamento delle generalità del 20 settembre 2021 (cfr. atto SEM [...] -12/10) ed al colloquio personale Dublino, tenutosi il 23 settembre 2021 (cfr. atto SEM 17/3),

la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 12 ottobre 2021, notificata il 13 ottobre 2021 (cfr. atto SEM 38/1), mediante la quale l'autorità inferiore non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31) ed ha pronunciato il trasferimento dell'interessato verso la Romania,

il ricorso inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) il 20 ottobre 2021 (cfr. tracciamento degli invii; data d'entrata: 21 ottobre 2021), con il quale il ricorrente ha concluso preliminarmente alla sospensione in via supercautelare dell'esecuzione della decisione e alla restituzione dell'effetto sospensivo; nel merito egli ha postulato l'annullamento della precitata decisione e la restituzione degli atti all'autorità inferiore per il completamento dell'istruttoria; l'ulteriore conclusione ricorsuale per mezzo della quale egli ha domandato la concessione dell'assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo, il tutto con protesta di tasse e spese,

lo scritto del 21 ottobre 2021, per mezzo del quale il richiedente ha trasmesso al Tribunale il rapporto medico del 18 ottobre 2021 – concernente la degenza ospedaliera del richiedente, avvenuta fra il 13 ottobre 2021 e il 18 ottobre 2021 – e l'atto medico F2 del 20 ottobre 2021,

il provvedimento del 27 ottobre 2021, con il quale il Tribunale ha sospeso provvisoriamente l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente,

la decisione incidentale del 2 novembre 2021, per mezzo della quale lo scrivente Tribunale ha chiesto al ricorrente di versare agli atti, entro il 9 novembre 2021, il rapporto di uscita dettagliato concernente la degenza ospedaliera avvenuta fra il 14 ottobre 2021 e il 18 ottobre 2021, concedendogli altresì la facoltà di esprimersi in merito al suo attuale stato di salute,

l'ulteriore atto medico F2 del 20 ottobre 2021, che il ricorrente ha rimesso al Tribunale con la missiva del 2 novembre 2021,

lo scritto del 4 novembre 2021, per il cui tramite l'insorgente ha dato seguito alla summenzionata decisione incidentale, versando agli atti il rapporto di uscita dettagliato del 3 novembre 2021 concernente la sua degenza ospedaliera, oltre al formulario denominato "*Medical report in cases of return / Enforcement of Removal Orders*" compilato dal Dr. med. E. \_\_\_\_\_ in data 20 ottobre 2021,

l'invio del 9 novembre 2021, al quale il richiedente l'asilo ha accluso aggiuntiva documentazione medica, composta da un atto medico F2 del 3 novembre 2021 e un rapporto psicologico del 4 novembre 2021,

i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono,

### **e considerato**

che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),

che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31–33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a–c e art. 52 PA,

che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso,

che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi),

che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2),

che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti,

che in sostanza e per quanto qui di rilievo, durante il colloquio Dublino l'insorgente ha in primo luogo affermato di non avere mai depositato una domanda d'asilo in Romania, Paese nel quale gli sarebbero però state rilevate le impronte digitali; ch'egli sarebbe rimasto in tale Paese solo tre giorni, senza peraltro essere oggetto di un'audizione; che posto di fronte alla possibile competenza della Romania, egli ha asseverato di non volervi fare ritorno; che in tale contesto, egli ha affermato che la di lui madre – malata e residente presso un campo profughi a F. \_\_\_\_\_ – non vorrebbe ch'egli vi facesse ritorno, non avendovi molti diritti; ch'egli ha altresì auspicato il riconoscimento della sua domanda d'asilo in Svizzera, ritenuto che non avrebbe la forza di andare altrove,

che nella querelata decisione, la SEM – dopo aver constatato l'ammissione della competenza da parte delle autorità rumene – ha in primo luogo rilevato che le ragioni d'ordine personale evocate dal richiedente nel corso del colloquio Dublino non farebbero parte dei criteri prescritti dal regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento Dublino III) atti a stabilire il Paese membro competente, ragion per cui non potrebbero essere prese in considerazione; che oltretutto, nel caso in esame non si ravviserebbero elementi a sostegno del fatto che la Romania non rispetti i suoi obblighi internazionali esimendosi dallo svolgere correttamente la procedura d'asilo e di eventuale rinvio,

che nel prosieguo della sua disamina, l'autorità inferiore ha escluso che nello Stato di destinazione – il quale, oltre ad essere firmatario della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30) e della CEDU, applicherebbe la direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (di seguito: direttiva procedura); la direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione; GU L 337/9 del 20.12.2011; di seguito: direttiva qualificazione); nonché la direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013

recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (di seguito: direttiva accoglienza) – sussistano carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, che implicino un rischio di trattamenti contrari all'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE), all'art. 3 CEDU o ancora, di violazione del principio del divieto di respingimento; che l'autorità in parola ha dipoi negato l'esistenza di motivi che impongano l'applicazione delle clausole discrezionali di cui agli art. 16 par. 1 e 17 par. 1 Regolamento Dublino III,

che infine, nel caso in esame non si ravviserebbero nemmeno motivi umanitari atti a giustificare l'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1; che dopo aver riassunto l'esito degli atti medici di cui all'inserito, la SEM ha osservato che il richiedente non soffrirebbe di patologie gravi, tali da necessitare ulteriori esami clinici; che così, il suo stato valetudinario sarebbe chiaro e non necessiterebbe di ulteriori approfondimenti; che nel prosieguo della sua disamina l'autorità inferiore ha poi aggiunto che la Romania disporrebbe di un'infrastruttura medica sufficiente alla quale l'interessato avrebbe accesso in base al diritto comunitario; che oltretutto, in specie non sarebbero ravvisabili elementi suggerenti che lo Stato in parola priverebbe l'interessato dell'assistenza medica necessaria; che ad ogni modo, nella procedura Dublino sarebbe unicamente decisiva la capacità al trasferimento, valutata in modo definitivo poco prima dello svolgimento dello stesso; che in definitiva, il richiedente sarebbe quindi tenuto a lasciare la Svizzera,

che nel proprio gravame, il ricorrente avversa su vari aspetti l'argomentazione di cui al sindacato provvedimento,

che innanzitutto, ribadendo quanto già esposto durante il colloquio Dublino (cfr. *supra*) egli non avrebbe mai depositato una domanda d'asilo in Romania, Paese in cui gli sarebbero state solamente rilevante le impronte digitali; che d'altro canto, egli vi sarebbe rimasto per soli tre giorni,

che vieppiù, a mente dell'insorgente la decisione impugnata andrebbe annullata poiché ancorata ad un accertamento incompleto del suo stato di salute; che in particolare, informato in merito alla decisione di trasferimento verso la Romania pronunciata dall'autorità di prima istanza, il richiedente avrebbe incominciato ad accusare difficoltà respiratorie, ciò che avrebbe richiesto assistenza sanitaria urgente da parte del personale del Centro federale; che di conseguenza, dal giorno seguente, 14 ottobre 2021, sino al 18 ottobre 2021, l'interessato sarebbe stato oggetto di un ricovero presso il reparto di psichiatria del nosocomio di Sarnen; che su tali presupposti –

conto tenuto del fatto che la SEM fosse a conoscenza sia della necessità di predisporre un supporto psichiatrico, così come del fatto che la seduta prevista per il 26 settembre 2021 fosse stata annullata – risulterebbe evidente che in specie il malessere psichico lamentato dall'interessato andasse chiarito, segnatamente alla luce del possibile impatto del trasferimento sulla sua salute; che a mente del ricorrente, le carenze che contraddistinguerebbero l'analisi esperita dell'autorità di prima istanza, si tramuterebbero in una violazione del principio inquisitorio e finanche dell'art. 3 CEDU,

che l'insorgente osserva poi che il sistema sanitario rumeno sarebbe contraddistinto da numerose lacune, tanto più accentuate dalla pressione ingenerata dalla corrente pandemia di *coronavirus* (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 5, punto 5); che del resto, neppure sarebbe sicuro che il suo statuto legale in tale Paese gli consentirebbe di accedere alle cure necessarie, posto che la sua domanda d'asilo sarebbe stata stralciata dalle autorità rumene; che al riguardo, vi sarebbe da rilevare che ai sensi della legislazione rumena, affinché egli possa presentare una nuova domanda d'asilo a distanza di nove mesi dallo stralcio, sarebbe necessario addurre nuovi elementi o circostanze; che nondimeno, tale "*subsequent application*" non gli garantirebbe il diritto di rimanere sul territorio, ciò che lo esporrebbe ad una decisione di rimpatrio; che in summo, un trasferimento verso la Romania esporrebbe il richiedente anche ad un rischio di respingimento (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 6, punto 6),

che perdipiù, l'autorità di prima istanza avrebbe dovuto ottenere dagli omologhi rumeni esplicite rassicurazioni sia in merito all'esame della domanda d'asilo e alla garanzia del soggiorno del ricorrente in territorio rumeno, così come circa la disponibilità e l'accessibilità del trattamento richiesto dallo stato valetudinario del richiedente (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 6, punto 7),

che, giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento,

che, prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III,

che, se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa a carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2),

che, ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7–15),

che nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: *take charge*) ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente – enumerato al capo III – è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri),

che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III),

che, contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: *take back*), di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1),

che giusta l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implicano il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente,

che lo Stato membro competente in forza del Regolamento Dublino III è tenuto a riprendere in carico – in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 – un cittadino di un paese terzo o un apolide che ha ritirato la sua domanda in corso d'esame e che ha presentato una domanda in un

altro Stato membro o che si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. c Regolamento Dublino III),

che, giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di sovranità»), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete,

che le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rivelato, dopo consultazione dell'unità centrale del sistema europeo «EURODAC», che l'interessato aveva già depositato una domanda d'asilo in Romania l'(...) 2020 (cfr. atti SEM 9/1 e 13/2),

che su tali presupposti, il 27 settembre 2021 la SEM ha presentato alle autorità rumene competenti, nei termini fissati all'art. 23 par. 2 Regolamento Dublino III, una richiesta di ripresa in carico fondata sull'art. 18 par. 1 lett. c Regolamento Dublino III (cfr. atto SEM 25/7),

che con scritto dell'8 ottobre 2021, la Romania ha espressamente accettato di riprendere in carico il ricorrente in applicazione della medesima disposizione di legge (cfr. atto SEM 30/1),

che conseguentemente, la competenza della Romania risulta di principio essere data,

che sul punto, è d'uopo rammentare che la questione dell'effettiva volontà quanto al deposito di una domanda d'asilo è del tutto ininfluyente, atteso che il meccanismo del Regolamento Dublino III non offre il diritto di scegliere autonomamente lo Stato nel quale la domanda debba essere esaminata (cfr. DTAF 2010/45 consid. 8.3),

che proseguendo nella disamina, il Tribunale rimarca che la Romania è legata alla CartaUE e firmataria, della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni,

che pertanto il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo,

è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]),

che tale presunzione non è tuttavia assoluta e può essere confutata in presenza di violazioni sistemiche delle garanzie minime previste dall'Unione europea o dal diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenza della Corte EDU M.S.S. contro Belgio e Grecia [Grande Camera] del 21 gennaio 2011, 30696/09) oppure in presenza di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5),

che nondimeno, né il Tribunale, né la Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU), così come neppure la Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE), hanno ad oggi ammesso l'esistenza di carenze sistemiche in Romania (cfr. fra le tante, sentenze del Tribunale D-2895/2021 del 28 giugno 2021 consid. 8.1 e F-1506/2021 del 9 aprile 2021, con riferimenti ivi citati),

che all'occorrenza non vi sono quindi fondati motivi di ritenere che in Romania sussistano carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implicino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta UE (cfr. art. 3 par. 2 2<sup>a</sup> frase Regolamento Dublino III),

che, conseguentemente, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2<sup>a</sup> frase Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie; che in tal senso, una richiesta di garanzie supplementari in merito all'accoglienza del richiedente in Romania, così come postulato nel gravame, non risulta in alcun modo necessaria (cfr. fra le tante, sentenza D-2895/2021 del 28 giugno 2021 consid. 8.5),

che resta da valutare se nel caso concreto sussistano indizi seri e sufficienti per ammettere che le autorità dello Stato di destinazione non rispettino il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5),

che ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità (art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III), se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel

merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda,

che la SEM, nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che al contrario, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1),

che in primo luogo, nel caso in esame il ricorrente non ha dimostrato, né invero ha censurato, che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a riprenderlo in carico e a portare a termine la procedura relativa alla sua domanda di protezione in violazione della direttiva procedura,

ch'egli neppure ha apportato indizi seri e concreti suscettibili di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno ai suoi obblighi internazionali rinviandolo in un Paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale Paese,

che in proposito, occorre ancora rammentare che una decisione definitiva di rifiuto dell'asilo e di allontanamento verso il Paese d'origine, non costituisce di per sé una violazione del principio di non-respingimento; che comunque, essendo la Romania uno Stato di diritto, si può attendere dal ricorrente che tuteli i propri diritti adendo le adeguate vie di diritto dinanzi alle competenti autorità rumene qualora ritenesse di essere esposto ad un rischio di violazione del principio di non-respingimento (cfr. sentenza del Tribunale F-1506/2021 del 9 aprile 2021),

che tramite l'esame della domanda da parte di un unico Stato membro («*one chance only*») il Regolamento Dublino III intende far fronte al fenomeno delle domande d'asilo multiple («*asylum shopping*»),

che con la sua impugnativa, l'insorgente allega tuttavia uno stato di salute precario, contraddistinto in particolare dalla comparsa di ideazioni suicidali, le quali avrebbero reso necessario un ricovero clinico dal giorno seguente la notifica della decisione avversata, sino al 18 ottobre 2021; che come detto, egli ritiene che in assenza di un rapporto medico esaustivo e dettagliato, non si disporrebbe in specie di un quadro clinico sufficientemente

acclarato, ciò che determinerebbe un accertamento incompleto dei fatti determinanti da parte dell'autorità inferiore,

che orbene, quo alle succitate doglianze ricorsuali, v'è anzitutto da osservare che il respingimento forzato di persone che soffrono di problematiche valetudinarie, costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in casi eccezionali; che ciò risulta essere il caso segnatamente laddove la malattia dell'interessato si trovi in uno stadio a tal punto avanzato o terminale da lasciar presupporre che, a seguito del trasferimento, la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1),

che una violazione dell'art. 3 CEDU può però anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.),

che essendo decisivo e visto quanto eccepito in tal senso, occorre a questo punto chiedersi, da una parte se l'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore quanto alle affezioni di cui soffre l'insorgente sia stato o meno esaustivo e corretto, e dall'altra se quest'ultimo rientri o meno nelle casistiche testé enucleate,

che alla luce dell'applicazione del principio inquisitorio l'autorità competente deve infatti procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1),

che nel caso in narrativa non appare però che la SEM sia venuta meno agli obblighi che le si impongono in virtù di tale massima,

che sulla base degli atti medici di cui all'inserto, al momento dell'emissione della sindacata decisione risultava infatti chiaro che la situazione medica dell'insorgente non si iscrivesse nella restrittiva giurisprudenza convenzionale,

che da un primo consulto medico tenutosi il 21 settembre 2021, emergeva che al richiedente fosse stata diagnosticata una sindrome ansioso-depres-

siva reattiva, per la quale gli è stata somministrata una terapia medicamentosa a base di *Trittico 150mg*, *Relaxane* e *Cipralex* (cfr. atto 15/2); che il medico curante consigliava inoltre una presa a carico psichiatrica,

che il 10 ottobre 2021 l'interessato ha altresì beneficiato di un consulto medico perché afflitto da un'infezione virale febbrile con dolore muscolo-scheletrico; che per tale sintomatologia gli è stata prescritta l'assunzione di *Irfen 600mg* e *Esomep 2mg*,

che nulla permetteva di ritenere che tali problematiche non fossero state risolte o che non versassero in condizioni stabili,

che su tali presupposti, il substrato fattuale non conteneva pertanto indicatori quanto all'esistenza, finanche potenziale, di affezioni terminali ai sensi della giurisprudenza convenzionale; che allo stesso modo, non v'erano elementi per sospettare che le patologie diagnosticate potessero raggiungere un tale livello di gravità da configurare un rischio reale di peggioramento rapido ed irreversibile dello stato valetudinario comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita in caso di trasferimento; che neppure si poteva partire dall'assunto che il ricorrente rientrasse nella categoria di persone vulnerabili ai sensi della giurisprudenza in vigore,

che conto tenuto delle questioni giuridiche che si ponevano, al momento dell'emissione del sindacato provvedimento, il complesso fattuale era dunque sufficientemente delineato per giudicare del trasferimento dell'interessato in Romania nel contesto di un procedimento Dublino, di modo che, nulla può essere rimproverato all'autorità inferiore, che non ha violato il principio inquisitorio,

che oltremodo, tale valutazione non è inficiata dal precario stato psicologico allegato in sede ricorsuale,

che in merito, con il certificato del 18 ottobre 2021, è stata diagnosticata al ricorrente una reazione acuta da stress (F43.0) – patologia per la quale si è rivelato necessario un ricovero clinico dal 13 ottobre 2021 al 18 ottobre 2021 – e con il primo degli atti medici F2 del 20 ottobre 2021 è stato attestato un rischio di suicidio; che inoltre, nell'apposito modulo denominato "*Medical report in Cases of Return / enforcement of Removal Orders*" parimenti datato al 20 ottobre 2021, il Dr. med. E. \_\_\_\_\_ ha indicato quale diagnosi "*schwere reakt. ängstl.-depressive Erkrankung, chron. Suizidalität, rezidiv. akute Belastungsreaktionen*",

che il rapporto di uscita dettagliato del 3 novembre 2021, concernente la degenza ospedaliera intercorsa fra il 13 ottobre 2021 e il 18 ottobre 2021, fa stato di un quadro clinico gravato da una reazione acuta da stress (F43.0) e da un episodio depressivo di media gravità (F32.1), patologie per le quali è stata predisposta all'insorgente una terapia farmacologica a base di *Escitalopram Mepha Lactab 10mg*, *Trittico Ret Tabl 150mg*, *Relaxane Filmtabl*, e, quali medicinali di riserva, *Relaxane Filmtabl* e *Sequase Filmtabl 25mg*; che nel confezionare l'attestato in parola, le psicologhe preposte hanno rilevato che "*Weiter lagen Schmerzen und Schwindel vor. Im Verlauf zeigte sich der Zustand unverändert. Die Suizidgedanken und die Hoffnungslosigkeit persistierten, jedoch zeigten sich zu keinem Zeitpunkt handlungsnahе suizidale Impulse oder Handlungen resp. keine akute Suizidalität. Die Suizidalität wurde als reaktiv auf den negativen Asylentscheid beurteilt*",

che per mezzo dell'atto medico F2 del 3 novembre 2021, il medico curante ha adeguato il trattamento medicamentoso, riducendone il dosaggio e prescrivendo all'interessato una cura composta da *Escitalopram 10mg*, *Trittico 50mg*, *Relaxane*, *Sequase 25mg*,

che infine, con la certificazione clinica del 4 novembre 2021 sono state confermate sia le succitate diagnosi – ovvero sia una reazione acuta da stress (F43.0), un episodio depressivo di media gravità (F32.1) e un disturbo post-traumatico da stress (F43.1) – che la terapia farmacologica improntata,

che orbene, alla luce del nutrito carteggio clinico di cui all'inserto, appare chiaro che il summenzionato stato psicologico si sia stabilizzato, tanto da giustificare la fine del ricovero ospedaliero e da permettere un seguito ambulatoriale delle patologie,

che vieppiù, dagli atti medici in parola si desume che la suicidalità palesata dall'interessato – finanche espressa infliggendosi atti anticonservativi – sia sostanzialmente riconducibile ad una reazione alla comunicazione della decisione negativa della SEM (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 4, punto 3; rapporto di uscita dettagliato del 3 novembre 2021; rapporto psicologico del 4 novembre 2021); che in proposito, giova rammentare che il peggioramento dello stato psichico di un richiedente l'asilo a seguito di una decisione negativa è casistica osservabile di frequente (cfr. tra le tante sentenze del Tribunale D-5256/2020 del 9 febbraio 2021 consid. 10.4.1); che tuttavia il Tribunale federale ha stabilito che il rischio di messa in atto di tentativi suicidali non osta di principio all'esecuzione dell'allontanamento

(cfr. sentenza del TF 2C\_856/2015 del 10 ottobre 2015 consid. 3.2.1); che ciò corrisponde anche alla prassi dello scrivente Tribunale (cfr. fra le tante, sentenze del Tribunale D-505/2020 del 4 febbraio 2020, F-5933/2019 del 23 gennaio 2020 consid. 7.6, F-5900/2019 del 18 novembre 2019, E-1997/2019 del 2 maggio 2019, F-4514/2018 del 20 agosto 2018),

che questa situazione particolare, segnatamente la fragilità dello stato di stato di salute psichico dell'insorgente, dovrà però essere debitamente presa in considerazione per le modalità d'organizzazione del trasferimento; che prima di procedere con tale provvedimento, sarà inoltre premura delle autorità competenti – con eventualmente l'aiuto della SEM in applicazione dell'Ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri (OEAE, RS 142.281) – informare in maniera precisa e completa le autorità rumene dell'arrivo, dei problemi di salute e del bisogno di protezione dell'insorgente, così da permettere a tali autorità di indirizzare il ricorrente alle strutture terapeutiche adatte per un'eventuale continuazione del trattamento (cfr. art. 31 e 32 Regolamento Dublino III),

che su tali presupposti, nel caso in disamina non v'è dunque ragione di chiarire ulteriormente il quadro psicologico del ricorrente,

che per il resto va evidenziato che la Romania dispone di infrastrutture mediche sufficienti (cfr. fra le tante, sentenza del Tribunale E-5656/2020 del 22 gennaio 2021 consid. 6.3.2) ed in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 della citata direttiva),

che non vi sono dunque motivi per ritenere che il ricorrente non potrà proseguire – ove necessario – un trattamento farmacologico e di sostegno psichiatrico e psicologico anche in tale Paese,

che lo stato di salute dell'insorgente non è quindi ostativo ad un trasferimento verso la Romania,

che alla luce di quanto precede non è dunque neppure ravvisabile la necessità di ottenere delle garanzie individuali in tale Paese,

che pertanto, l'insorgente non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Romania,

che comunque, come detto, appartiene a quest'ultimo sollevare l'eventuale violazione dei suoi diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità dello Stato in questione,

che infine, nella fattispecie, dagli atti non appaiono elementi per ritenere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento nell'applicazione della clausola di sovranità per motivi umanitari,

che, pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) Regolamento Dublino III,

che, di conseguenza, la Romania rimane competente dell'esame della domanda di asilo del ricorrente ed è tenuta a riprenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste nel Regolamento Dublino III,

che, quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Romania conformemente all'art. 44 LAsi, posto che il ricorrente non possiede un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1),

che, in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 LStrI (RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18),

che con il provvedimento impugnato l'autorità di prima istanza non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi),

che pertanto, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dalla Svizzera verso la Romania, confermata,

che le misure supercautelari ordinate dal Tribunale il 27 ottobre 2021 decadono con la presente decisione finale (cfr. SEILER HANSJÖRG, in: Waldmann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 54 ad art. 56 PA).

che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo risulta senza oggetto; che altresì, per lo stesso motivo, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto,

che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali al momento dell'inoltro del gravame d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che il ricorrente sia indigente, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA),

che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

(dispositivo alla pagina seguente)

**il Tribunale amministrativo federale pronuncia:**

**1.**

Il ricorso è respinto.

**2.**

La domanda di assistenza giudiziaria è accolta.

**3.**

Non si prelevano spese processuali.

**4.**

Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il presidente del collegio:

Il cancelliere:

Daniele Cattaneo

Jesse Joseph Erard

Data di spedizione: